



COMUNE DI DECOLLATURA

(Provincia di Catanzaro)

C.A.P. 88041

tel. 0968-61169 fax 0968-61247

C.F. 01207810795

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI E DEGLI STARNIERI DESTINATARI DI ALTRE FORME DI PROTEZIONE IN DEROGA ALL' ART. 34 DELLA LEGGE N. 189/2002

L'anno 2014, il giorno sei del mese di marzo nella sede del Comune di Decollatura (CZ) sono presenti:

Per il Comune di Decollatura la Sig.ra Carmen Sinopoli, nata a Decollatura il 16/04/1955 e residente in Decollatura alla via Piano Cappuccio n. 3 quale Responsabile del Servizio del Comune di Decollatura (CZ) C. F. 01207810795

Per la Cooperativa Sociale Promidea: il Sig. Pietro Caroleo nato a Catanzaro l'08/02/1960 ed ivi residente in Via Cardinale Guglielmo Sirleto, quale procuratore Speciale della stessa Cooperativa C.F. 01753060795, giusta procura Speciale registrata in Cosenza il 07/04/2009 al n. 4051 Serie I T - Notaio dott. Italo Scornajenghi;

Premesso

Che sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 30 luglio 2013 per la presentazione delle domande di contributo per il *Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo* (FNPSA).

Vista la Graduatoria definitiva pubblicata sui siti del Servizio Centrale e del Ministero dell'Interno, dalla quale si evince che il Comune di Decollatura occupa la posizione n. 216 tra i soggetti ammessi al finanziamento per l'attivazione dello SPRAR 2014-2016;

Vista la vigente normativa in materia di asilo e di accoglienza e integrazione per i richiedenti e titolari di protezione internazionale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 04/10/2013 con la quale è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Decollatura e la Cooperativa Promidea ai fini della Coprogettazione per la partecipazione al bando SPRAR 2014-2016;

Vista la deliberazione n. 19 del 26/02/2014 con la quale la Giunta Comunale prende atto della graduatoria ex art. 9 comma 1 lettera c) - Ministero dell'Interno - richiedenti e titolari di protezione internazionale e approva in via definitiva il progetto presentato

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE


1. Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento alla Cooperativa Promidea dei servizi di accoglienza integrata, specificati nel seguente comma 4, da realizzare nell'ambito del progetto territoriale di Decollatura (CZ) aderente allo S.P.R.A.R. 2014-2016, a decorrere dalla data della sottoscrizione della presente.

2. La convenzione avrà durata triennale. (2014-2016)

3. E' compito dell'Amministrazione e dell'Ente Gestore attivare tutte le misure e le azioni previste dal progetto nel più rigoroso rispetto delle linee guida ministeriali.

4. La Convenzione ha per oggetto le attività previste dal progetto finanziato, in conformità con il "Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale (d'ora in poi, per brevità, "Manuale operativo").

Di seguito vengono indicate, a mero titolo esemplificativo, le principali attività:



A. SERVIZI DI ACCOGLIENZA

A.1 – strutture di accoglienza: reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari. Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- ospitare i beneficiari presso le unità immobiliari per civili abitazioni già individuate in sede di progettazione per complessivi 15 posti e, in caso di necessità, reperire nuove strutture, anche eventualmente a carattere collettivo, di accoglienza nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 2 della presente Convenzione;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari;
- predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dal "Manuale operativo".

A.2 – condizioni materiali di accoglienza: vitto, vestiario e biancheria, pocket money mensile; realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria.

Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- accompagnare i beneficiari nella fase di insediamento abitativo;
- garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- garantire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente nel rispetto delle esigenze individuali;
- erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal progetto;
- facilitare ai beneficiari l'accesso e la fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale operativo;
- garantire l'assistenza sanitaria, la presa in carico dei beneficiari e la tutela della loro salute;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori;
- garantire l'iscrizione ai corsi di alfabetizzazione, apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana e monitorarne la frequenza;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.).

Si precisa che per l'erogazione dei servizi sub A.1) e A.2) sopra descritti sono ammissibili le spese previste nel Manuale di Rendicontazione predisposto dal Servizio Centrale.

B. SERVIZI DI INTEGRAZIONE

B.1 – formazione e inserimento lavorativo: accesso e frequenza ai corsi di educazione per gli adulti;

- rivalutazione del background dei beneficiari e identificazione delle aspettative;
- orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento ai servizi per l'impiego e accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di educazione per gli adulti;
- predisporre strumenti volti alla rivalutazione del background e all'identificazione delle aspettative (curriculum vitae, bilancio di competenze, etc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitarne l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare l'accesso all'istruzione scolastica e universitaria;
- facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.).

B.2 – ricerca di soluzioni abitative: azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome. Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari.

B.3 – strumenti di inclusione sociale: realizzazione di attività di animazione socioculturale; costruzione/consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto con la collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio ed in particolare della Cooperativa Sociale Kardes.

Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari;
- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

necessario anche su richiesta dell'A.C. fin quando gli stessi non abbiano acquisito la necessaria autonomia;

5. Il soggetto partner si impegna inoltre a designare e a comunicare all'A.C. il nominativo dell'operatore referente del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae.

Il referente, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con l'A.C. nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione.

Il referente dovrà assicurare contatti periodici, almeno mensili, con l'A.C. sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

Resta inteso che gli operatori non potranno mai, in nessun caso, e per nessuna ragione, intervenire o interferire sulle scelte relative all'erogazione delle forniture e dei servizi che restano di esclusiva competenza del soggetto partner o del Comune di Decollatura.

ART. 2 – STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

1. Il soggetto partner deve avere la disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo derivante da accordo scritto/contratto di unità immobiliari per civili abitazioni e/o strutture collettive situate nel territorio del Comune di Decollatura, per complessivi 15 posti per l'accoglienza.

Qualora emerga la necessità di individuare nuove unità alloggiative l'A.C. è tenuta a verificarne preventivamente la loro idoneità in attuazione delle norme di legge in materia.

ART. 3 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. Il soggetto partner, in stretta collaborazione con l'A.C., provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 1, comma 4 della presente Convenzione.

2. Al soggetto partner saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto, sulla base delle attività svolte e secondo le modalità previste dall'art. 8 della presente.

Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto, così come concordato con l'A.C.

3. Il soggetto partner si obbliga altresì, con la firma del presente atto, a fornire e gestire, a favore dei cittadini extracomunitari della Rete SPRAR tutte le prestazioni e quant'altro necessario per i servizi di integrazione e di tutela osservando ed applicando scrupolosamente il progetto, Linee Guida dello SPRAR ed il relativo Manuale operativo, nonché osservando ed applicando scrupolosamente il Manuale di rendicontazione dello SPRAR.

ART. 4 – RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO PARTNER

1. Il soggetto partner è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con la presente Convenzione, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.

2. Il soggetto partner ha l'obbligo di fornire all'A.C., se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

3. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il soggetto partner deve darne tempestiva comunicazione all'A.C. e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PARTNER

I. Gli obblighi del partner sono i seguenti:

A. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definiti dal progetto e dal Manuale Operativo;

B. impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività di cui agli artt. 1, 3 e 4 della presente;

C. operare in accordo con l'A.C., provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;

D. effettuare i controlli di qualità;

E. comunicare all'A.C. le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;

F. attuare le eventuali direttive impartite dall'A.C. finalizzate a una migliore realizzazione del progetto, funzionamento o altrimenti di indirizzo politico amministrativo impartite dagli organi deliberativi, sempre nel rispetto del progetto, delle Linee Guida dello SPRAR e del Manuale Operativo;

G. rispettare e assicurare il rispetto degli standard qualitativi nonché il rispetto dei regolamenti vigenti;

H. garantire la gestione delle strutture messe a disposizione dell'A.C. con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte dei beneficiari, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;

I. attivare approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;

L. produrre, nei tempi e con le modalità richiesti dal Servizio Centrale e dal Ministero dell'Interno, tutta la documentazione relativa all'attuazione fisica e finanziaria delle attività del progetto, nonché monitorare i risultati attesi;



C. SERVIZI DI TUTELA

C.1 - Tutela legale: orientamento e accompagnamento alle procedure di protezione internazionale; orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo; informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare nonché supporto e assistenza nell'espletamento della procedura; orientamento e accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative.

Il soggetto partner ha l'obbligo di garantire nei confronti dei beneficiari:

- l'orientamento e l'accompagnamento alle procedure di protezione internazionale;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana in materia di immigrazione;
- l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative, ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione internazionale, nonché l'accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura - UTG);
- servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

C.2 - Tutela psico - socio-sanitaria: attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; attivazione del sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari; orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza.

Il soggetto partner ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

C.3 - Attività di mediazione linguistico - culturale: attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale; facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale; facilitazione nell'espletamento dei servizi di tutela.

Il soggetto partner ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;
- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio.

D. RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI (NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY)

Il soggetto partner dovrà:

1. garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti in osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni;
2. aderire alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale assicurando la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;
3. designare il responsabile tenuto a garantire l'attendibilità dei dati inseriti e il loro tempestivo aggiornamento.

E. SPESE PER IL PERSONALE

1. Il soggetto partner si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti e pertanto deve prevedere un'equipe con la presenza di figure professionali con competenze specifiche (come da progetto).

2. Il soggetto partner assume direttamente ed in piena autonomia, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato.

3. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione della convenzione.

4. Il soggetto partner si impegna altresì a:

A. attenersi al rispetto dei criteri di gestione ed al mantenimento degli standard qualitativi definiti dal progetto e dal Manuale Operativo;


B. comunicare all'A.C., in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati;

C. sostituire tempestivamente il personale che si sia dimostrato non idoneo a un corretto svolgimento dei compiti assegnati;

D. nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo del nuovo operatore al responsabile del Servizio dell'A.C.;

E. garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed ad assicurare il rispetto dei compiti assegnati in congruità con le tempistiche di realizzazione;

F. garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, se



ART. 6 - SEDE OPERATIVA

1. Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente, il soggetto partner userà i locali forniti dall'A.C. come sede operativa;
2. L'A.C., allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni azione volta alla supervisione e controllo per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti.
3. L'A.C. effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto per verificare la congruenza con i propri programmi e il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'Ente.
4. In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto partner definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni all'A.C. con carattere di:
 - a) continuità;
 - b) periodicità, con rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari ospitati nel progetto. Nel caso di dimissioni anticipate, tale rilevazione verrà effettuata immediatamente prima dell'uscita, qualora non fosse possibile, il soggetto partner provvederà a fornire all'A.C. motivazione per iscritto;
 - c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte della A.C. di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dall'A.C. al soggetto partner nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.
5. il soggetto partner dovrà provvedere alla compilazione della relazione semestrale ed annuale nelle modalità e nei tempi previsti dal Servizio Centrale per la parte di sua competenza.
6. L'A.C. può attivare, con la collaborazione del soggetto partner, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.
7. L'A.C. si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai beneficiari ospitati nel progetto. Il soggetto partner si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dalla presente, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

ART. 7 - CESSIONE DELLE ATTIVITA'

E' vietata la cessione, anche parziale, delle attività oggetto della presente Convenzione; se non nei casi concordati tra le parti e sentito il preventivo parere del Servizio Centrale.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

1. Il Comune di Decollatura si obbliga a corrispondere all'Ente Gestore, per l'attività oggetto del presente atto, la somma di Euro 173.233,96 per l'anno 2014, di Euro 188.982,50 per l'anno 2015 e di Euro 188.982,50 per l'anno 2016. Tale risorsa rappresenta il contributo totale ministeriale a copertura di tutta l'attività e funzioni previste dai progetti territoriali afferenti al sistema di protezione e tutela per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) riferite separatamente alle annualità 2014, 2015 e 2016.
2. Il trasferimento delle risorse al soggetto partner, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata, corrisponderà a quanto previsto nel piano dei costi del progetto che verrà finanziato dal Ministero dell'Interno e sarà proporzionale alle attività realmente svolte dall'ente gestore.
3. Il trasferimento delle risorse sarà subordinato all'acquisizione da parte dell'A.C. di DURC positivo, previa richiesta agli enti previdenziali ed alla presentazione di idonea relazione documentante lo stato progettuale.
4. Ad avvenuto accreditamento delle risorse da parte del Ministero, le somme, ripartite per singola annualità, di cui al comma 1 del presente articolo, verranno corrisposte dal Comune all'Ente Gestore nel seguente modo:
 - 50% del contributo ministeriale effettivamente erogato entro 15 giorni dall'accREDITAMENTO;
 - la rimanente somma entro 15 giorni della trasmissione della rendicontazione dell'acconto ricevuto.

ART. 9 - COFINANZIAMENTO

Il Comune di Decollatura si obbliga a cofinanziare, per le attività oggetto del presente atto, la somma di Euro 49.202,08 per l'anno 2014, di Euro 53.675,00 per l'anno 2015 e di Euro 53.675,00 per l'anno 2016. Tali risorse rappresentano il contributo totale dell'Amministrazione riferite separatamente alle annualità 2014, 2015 e 2016 e saranno destinate con le modalità e forme previste dal progetto, ovvero con la concessione di idonei locali, attrezzature e impianti per lo svolgimento delle attività e con la collaborazione del personale dipendente individuato dall'A.C.

ART. 10 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. L'A.C. potrà disporre la risoluzione della convenzione, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati inadempimenti gravi da parte del soggetto partner. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporterà la risoluzione della convenzione:
 - a) cessione anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste dal progetto, se non autorizzate;

PROMISSA
5

- b) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
 - c) insolvenza o fallimento del soggetto partner.
2. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi.
 3. Al soggetto partner sarà trasferito l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione.

ART. 11 – CONCLUSIONI, DEFINIZIONE CONTROVERSIE E RINVIO

1. Il presente atto ha validità contrattuale ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso.
2. In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Lamezia Terme. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto partner non può esimersi dal continuare le sue prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle attività del progetto.
3. E' escluso il deferimento ad arbitri.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle altre vigenti norme di legge, sia quelle generali che quelle specifiche per materia.

Per il Comune di Decollatura
Il Responsabile del Servizio



Carmina S. [Signature]

